

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 1

Funzione del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale (CF), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA, promuove lo sviluppo coordinato del Sistema agenziale, finalizzato a garantire convergenza nelle strategie operative ed omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso; a tal fine formula ed attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti d'indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema.
2. Il Consiglio Federale, nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, delibera in particolare i programmi di attività e le iniziative di reporting e di comunicazione a scala nazionale del sistema ISPRA – ARPA-APPA che si fondano sulla raccolta e sistematizzazione dei dati e sulle modalità di cooperazione per l'intervento sul territorio sviluppate dallo stesso sistema.
3. Il Consiglio Federale può avvalersi dell'attività istruttoria sul piano tecnico del Comitato Tecnico Permanente (CTP), di cui al successivo art. 2, rispetto al quale formula gli indirizzi per la programmazione, il monitoraggio e la verifica delle attività; il Consiglio Federale può avvalersi altresì dell'attività istruttoria rimessa a specifici gruppi di lavoro o a propri componenti in qualità di relatori su argomenti da essi proposti.
4. Il Consiglio Federale nomina i responsabili dei gruppi tecnici cui sono affidati i compiti operativi e ne approva i prodotti.

Art. 2

Funzione del Comitato Tecnico Permanente

1. Ai fini dell'istruttoria per la programmazione, l'attuazione e il controllo delle attività di Sistema di natura meramente tecnico-operativa, il Consiglio Federale si avvale del Comitato Tecnico Permanente, organo collegiale composto dai Direttori tecnico/scientifici delle Agenzie, ovvero da dirigenti appositamente delegati dalle Agenzie alla luce delle specifiche forme organizzative interne, e dai livelli apicali di responsabilità tecnico-scientifica di ISPRA.
2. Il Comitato:
 - propone il programma triennale e i relativi piani operativi annuali;
 - propone l'attivazione, la composizione e la nomina dei responsabili dei gruppi di lavoro incaricati di attuare il programma ed esprime l'esigenza di costituzione di una determinata rete di referenti;
 - verifica lo stato di avanzamento delle attività dei gruppi di lavoro;
 - assicura la soluzione di eventuali criticità;
 - valida sul piano tecnico-operativo i risultati conseguiti e ne cura la presentazione in sede di Consiglio Federale (CF);
 - predisporre una relazione di attività su base annuale;

- designa il relatore di argomenti ricadenti nell'ambito delle proprie competenze, posti all'OdG del Consiglio Federale.

Art. 3

Riunioni del Consiglio Federale

1. Alle riunioni del CF partecipano i componenti istituzionali così come individuati dai singoli ordinamenti, nonché i relatori di documenti previsti all'ordine del giorno.
2. La partecipazione dei componenti del CF non è, di norma, delegabile. In caso di impedimento del titolare è ammessa la delega alle singole sedute.
3. Qualora le ARPA – APPA presentino particolari articolazioni di rappresentanza istituzionale è ammessa la delega generale ai lavori e riunioni del Consiglio.
4. Alle riunioni può altresì partecipare, previa approvazione del Presidente, una delegazione qualificata del CTP in relazione ai contenuti dell'OdG.
5. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno; il Presidente provvede alla convocazione del CF o direttamente o su richiesta delle ARPA-APPA.
6. La convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione e l'Ordine del Giorno.
7. Insieme all'avviso di convocazione, e comunque almeno cinque giorni prima della riunione, è trasmessa la documentazione relativa all'Ordine del Giorno.
8. Il su indicato materiale potrà, ove possibile, essere trasmesso anche tramite sistema di rete.
9. Con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica, da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione, il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione; entro tale termine è messa a disposizione l'eventuale documentazione relativa.

Art. 4

Modifica dell'ordine del giorno

1. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un componente del Consiglio, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti così come indicati nell'OdG; queste proposte devono essere approvate dal Consiglio.

Art. 5

La discussione

1. La discussione è aperta dal Presidente con la presentazione dell'argomento o la proposta di delibera, ovvero invitando un relatore a farlo in sua vece.
2. All'inizio della discussione su ogni argomento, il Presidente può disporre il tempo massimo da concedere per ciascun intervento.
3. Esaurita la discussione, possono prendere la parola il Presidente o il relatore per eventuali chiarimenti.
4. Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti e passa a verificare l'approvazione da parte del Consiglio.

Art. 6
Le Delibere

1. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano.
3. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere assunte s'intendono immediatamente esecutive fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento di approvazione una diversa tempistica.

Art. 7
Le raccomandazioni

1. Le raccomandazioni del Consiglio sono prese con le medesime modalità di cui al precedente articolo.
2. Le raccomandazioni stabiliscono una linea cui le singole componenti del Consiglio dovranno tendere per poi attenersi definitivamente in un arco di tempo stabilito nella raccomandazione medesima.

Art. 8
Il resoconto

1. Al termine delle sedute del Consiglio Federale viene predisposto un resoconto a cura di ISPRA che, nel caso di riunioni in sedi diverse da quella dell'Istituto, si avvale del supporto operativo e organizzativo dell'Agenzia ospitante.
2. I componenti del Consiglio hanno la facoltà di chiedere la integrale verbalizzazione di specifici passaggi.
3. Ogni resoconto deve essere approvato in occasione della seduta del Consiglio successiva a quella cui il resoconto si riferisce.

Art. 9
Pubblicità delle delibere

1. Le delibere del Consiglio Federale sono inviate da ISPRA al Ministero dell'Ambiente e dalla ARPA - APPA alle Regioni e Province di riferimento, nonché alle eventuali altre amministrazioni individuate in occasione della approvazione del singolo documento.
2. Esse inoltre sono fornite agli uffici della rete attraverso i rispettivi URP.